

FEB. 2010

lucia

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE -
SICILIA - SEZ. DI PALERMO -**

RICORSO

Del "Club Alpino Italiano - Regione Sicilia Onlus", (cod. fisc.97022540831), con sede a Petralia Sottana in c.so Paolo Agliata n.104, anche nella qualità di Ente Gestore della Riserva Naturale "Monte Conca", in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, il Dott. Mario Vaccarella (C.Fisc. VCCMRA63A09G511T) nato a Petralia Sottana il 09.01.1963, rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Crosta del foro di Palermo, per mandato in calce al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio di questi, sito a Palermo in via Houel n.5

Si Nota
0661
Palerma 16/2
[Signature]

CONTRO

1. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari (già Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione siciliana), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;
2. Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari (già Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione siciliana) - Ripartizione Faunistico Venatoria di Caltanissetta, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81;
3. Comune di Campofranco, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la casa comunale, in Campofranco (CL);

E NEI CONFRONTI

4. della associazione "Caccia Pesca Ambiente Sports", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica nella sede regionale in via Castellana 94-96, 90135 Palermo;
5. del Consiglio Siciliano Caccia Pesca Ambiente Cinofilia e Sport, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede a Piazza Tommaso Natale n.98 a Palermo;

[Signature]

6. del sig. **Vario Ambrogio Calogero Salvatore**, residente a Campofranco in c.da Monica n.12;

per l'annullamento previa sospensiva

- del **Decreto Dirigenziale in data 28.10.2009** mediante il quale il dirigente del servizio faunistico-venatorio ed ambientale del dipartimento regionale interventi strutturali dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e delle Foreste ha provveduto alla *"Individuazione di una zona cinologica stabile per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, ricadente nel territorio del comune di Campofranco"* classificata "zona B", ai sensi dell'art.41 della L.R.33/97, sul fondo agricolo, iscritto al catasto rustico del comune di Campofranco al foglio di mappa n. 11, partt. 25, 41 e 44, esteso complessivamente ha. 17.03.90; decreto pubblicato in G.U.R.S. n.58 del 18.12.2009 e relativi allegati non pubblicati (doc.1);
- della **nota dell'U.O. 58, Ripartizione faunistico venatoria ed ambientale di Caltanissetta**, dell'Assessorato resistente, **prot. n. 1994 del 25 novembre 2008**, con la quale la stessa ha proposto la individuazione della sopra indicata zona cinologica stabile di tipo B;
- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale ai provvedimenti sopra indicati.

IN FATTO

Con l'impugnato Decreto è stata approvata l'individuazione di una zona cinologica di tipo B, proposta dalla Ripartizione Faunistico Venatoria e Ambientale di Caltanissetta, dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura e delle Foreste, su segnalazione dell'associazione venatoria denominata "Caccia Pesca Ambiente", in contrada Chiartasi nel territorio del comune di Campofranco estesa complessivamente ha. 17.03.90, di proprietà del sig. Vario Ambrogio Calogero Salvatore, residente a Campofranco.

Occorre subito precisare che ai sensi dell'art.41, comma 4, della L.R.33/1997, le zone cinologiche sono distinte in: "... a) zona A, in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione di essa;
b) zona B, in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna

selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale”

In realtà in prossimità della istituita zona cinologica insistono di aree di riconosciuto rilievo naturalistico. In particolare, a distanza dal limite della istituita zona cinologica di soli 900 mt (v. perizia giurata del geom. Carmelo Schillaci - **doc.3** - sebbene nel decreto di approvazione si dichiara la distanza di *2000 mt*) insiste la **Riserva Naturale Integrale “Monte Conca”**, istituita, ai sensi della L.R.98/1981 e l’omonimo **Sito di importanza Comunitaria (S.I.C.)**, **codice Rete Natura ITA050006**, individuato ai sensi della Direttiva C.E 43/1992, esteso circa 333 ettari, comprendente e di poco eccedente l’area di R.N.I. (v. **doc.4 e 5**, formulario Rete Natura, Tavola grafica di inquadramento territoriale).

L’associazione ricorrente è l’Ente Gestore della Riserva Naturale Integrale “Monte Conca”, a seguito di convenzioni di gestione periodicamente aggiornate, la prima delle quali è stata stipulata nel 1995 con l’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente e recentemente rinnovata in data 30.12.2009. Conseguentemente risultano *ex lege* trasferiti all’Associazione ricorrente alcuni pubblici poteri che riguardano l’area naturale in questione, come il rilascio di autorizzazioni, nulla-osta etc..

Inoltre, tenuto conto che l’area della R.N.I. Monte Conca coincide in larga parte con il Sito di Importanza Comunitaria codice Rete Natura “ITA050006”, l’Assessorato al Territorio e all’Ambiente ha affidato al Club Alpino Italiano - Regione Sicilia l’incarico della elaborazione del “Piano di Gestione” del sito comunitario, come previsto oltre che dalla direttiva CE, anche dalle norme di recepimento nazionali (l’art.5 del DPR 357/1997).

Piano di Gestione che è stato elaborato dalla odierna ricorrente, in collaborazione con l’Università degli Studi di Palermo, e che è stato definitivamente approvato con Decreto Dirigente Generale A.R.T.A. n. 662 del 30/06/09 (**doc.6**).

Sia il Formulario Rete Natura 2000 e ancor più gli studi e le analisi del Piano di Gestione danno atto della importante valenza naturalistica, anche sotto il profilo faunistico dell’area in questione. Il vecchio Formulario (**doc.4**), infatti, individua



la presenza di numerosissime specie animali sotto tutela ai sensi dell'Allegato I della Direttiva *Uccelli*. Ancor di più quello aggiornato.

Con gli studi del Piano di Gestione infatti, effettuati dalla Università di Palermo con una notevole serie di sopralluoghi ed osservazioni, è stata aggiornata la Chek-List delle specie, che cita la presenza di 119 taxa, di cui 101 inserite nelle Direttive Habitat e Uccelli. Di queste specie 74 sono state giudicate sensibili in base alle motivazioni di protezione ed inserimento nella Scheda Natura e rappresentano il totale delle specie del SIC inserite nell'Allegato II, IV e V della Direttiva 92/43/CEE, all'art. 4 della Direttiva 79/409/CEE e nella tab. 3.3, motivazioni A e B, del formulario standard Natura 2000. Infine, sono 16 le specie censite come meritevoli della massima protezione perché presenti nell'Allegato I della Direttiva Uccelli.

Si citano a titolo di esempio le specie di rapaci come l'Aquila del Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*), il Falco pellegrino (*Falco peregrinus*), la Poiana (*Buteo buteo*), il Gheppio (*Falco tinnunculus*), il Barbagianni (*Tyto alba*), la Civetta (*Athene noctua*) e l'Assiolo (*Otus scops*). Vi nidifica anche il Corvo imperiale (*Corvus corax*). Tra i mammiferi sono presenti la Volpe (*Vulpes vulpes*), il Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*), l'Arvicola di Savi (*Microtus savii nebrodensis*), l'Istrice (*Hystrix cristata*) e la Lepre (*Lepus corsicanus*).

Le zone umide come il fiume Gallo d'Oro costituiscono luogo di riproduzione e si osservano numerosi uccelli acquatici come l'Airone cinerino (*Ardea cinerea*), il Cavaliere d'Italia (*Himantopus himantopus*), la Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), il Tarabusino (*Ixobrychus minutus*), il Martin pescatore (*Alcedo Atthis*) etc..

Tra i rettili vive in questi ambienti la tartaruga palustre (*Emys trinacris*).

Le aree più aride e steppe sono interessate dal transito e dalla sosta del Culbianco (*Tringa ochropus*) e dell'Upupa (*Upupa epops*).

Nonostante quanto sopra descritto e sebbene la istituita zona cinologica si trovi a solo 900 mt dalle aree di protezione naturale, l'iter istruttorio del provvedimento

che la istituisce non ne ha tenuto conto, né ha considerato le descritte peculiarità dell'area e della importante fauna stanziale e migratoria che gravita nella zona.

Ove si tenga conto della tipologia delle attività normalmente praticate all'interno delle zone cinologiche di tipo B (addestramento di cani da caccia e la possibile immissione di specie animali di allevamento, deputate all'addestramento dei cani) risulta illogico ed illegittimo escludere a priori un serio pregiudizio sulla fauna massicciamente presente nella zona, per specie e numero di esemplari.

La Regione, quindi, non ha svolto gli accertamenti e le valutazioni istruttorie imposte dalla legge al fine escludere pregiudizi sulla fauna e sugli habitat presenti.

Analogamente essa ha seguito un iter procedimentale carente e viziato, in quanto non ha osservato i dettami di legge in ordine alla trasparenza, alla pubblicità ed alla partecipazione dei soggetti portatori di interessi qualificati, come l'odierna ricorrente.

La proposta della Ripartizione faunistico venatoria veniva infatti elaborata in seguito alla richiesta di parere a diverse associazioni venatorie (ben 11), ad associazioni rappresentative degli agricoltori e di solo due associazioni ambientaliste (Lipu e WWF), mentre l'associazione odierna ricorrente, benché questa fosse Ente Gestore della vicinore R.N.I. con sedi in Campofranco e Milena, è stata del tutto ignorata. Ciò in contrasto con quanto impone l'art.4 della L.R. 7/2001.

Seguiva la definizione della proposta di delimitazione e la sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Campofranco dal 27/05/2009 all'11/06/2009 ma senza allegati fondamentali al provvedimento, e cioè senza la relazione e la cartografia. Si è pervenuti, quindi, alla sua approvazione a mezzo dell'impugnato decreto.

Il Club Alpino Italiano - Regione Sicilia aveva avuto solo una informale notizia dell'esistenza di un progetto di zona cinologica, e aveva tentato di esercitare ripetutamente il proprio diritto di accesso agli atti: con nota 127/09 del 27/04/09 alla Ripartizione Faunistico-Venatoria di Caltanissetta (doc.7); con nota CAI Sicilia 148/09 del 4/5/09 indirizzata al Dirigente del Dipartimento Interventi



Infrastrutturali e al Dirigente del Servizio XI "Faunistico, Venatorio e Ambientale" dell'Assessorato Agricoltura e Foreste, nella quale richiamava l'Assessorato anche alla necessità di sottoporre a Valutazione di Incidenza la istituzione della zona cinologica (**doc.8**); con lettera in data 03/07/09 indirizzata al Servizio XI "Faunistico, Venatorio e Ambientale già citato (**doc.9**).

Solo in seguito a tale ultima richiesta l'odierna ricorrente ha potuto rilevare che la proposta di zona cinologica era composta dalla nota 1994 del 25/11/08 della Ripartizione Faunistico-Venatoria di Caltanissetta (**doc.2**) e che la stessa era stata pubblicata all'albo del Comune di Campofranco dal 27/05/09 all'11/06/09, mentre la cartografia e la relazione di sopralluogo non erano state pubblicate.

Conseguentemente l'associazione ha presentato con raccomandata a.r. del 24/07/09 la propria formale opposizione alla delimitazione a zona cinologica, nella quale esplicitava le ragioni della illegittimità nel merito della delimitazione operata ed evidenziava i gravi vizi procedurali che ne avevano fino a quel punto connotato l'iter istruttorio (v. osservazioni depositate presso il Comune di Campofranco in data 30.7.2009, **doc.10**).

In data 08.08.2009, con nota prot.57070, l'Assessorato Territorio ed Ambiente, Servizio 2 VIA - VAS, in riscontro nota del CAI Sicilia del 04.5.2009, chiedeva delucidazioni alla Ripartizione Faunistica Venatoria in merito alla approvanda delimitazione della zona cinologica *de qua **precisando che** "il procedimento di valutazione di incidenza dei progetti ed interventi ricadenti su SIC e ZPS, regolato dalle previsioni dell'art.5 del D.P.R. 357197e s.m.i., dal D.A. Dell'Assessora al Territorio ed Ambiente del 30 marzo 2007e dal D.A n. 245| GABd el22110/2007" Disposizioni in materia di valutazione di incidenza attuative della L.R. 8 maggio 2007 n. 13", si presenta quale strumento di conservazione dei Siti Di Importanza Comunitaria o delle Zone Speciali Di Conservazione attraverso uno strumento procedurale che ha lo scopo di analizzare in via preventiva tutte le possibili interferenze che piani/progetti o interventi possano avere sull'equilibrio ambientale. Pertanto al fine di poter valutare la sostenibilità ambientale degli interventi in argomento è necessario che i proponenti pongano in essere tutti gli adempimenti dovuti dalla legge*

affinché L'ente competente valuti la incidenza o meno delle opere sui siti attraverso la procedura così prevista dalla normativa sopra indicata, rammentando che la materia è stata ulteriormente modificata attraverso le previsioni dell'art.1 della L. R. 8 maggio 2007 n. 13 "Disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS", il cui comma 1 ha demandato ai Comuni ed agli Enti Parco le determinazioni sulle suddette procedure relativa ad interventi e progetti.

Si rammenta che "Chiaramente, il piano/progetto o intervento, in mancanza della prescritta valutazione di incidenza ex art. 5 D.P.R 357/97, saranno viziati da illegittimità per violazione di legge (Parere Ufficio Legislativo e Legale Prot.n. 13200 del 27 luglio 2006)" (doc.11).

Ritenuto che il provvedimento impugnato è inficiato da gravi vizi di legittimità e che, ove portato ad esecuzione, determinerebbe un gravissimo danno per la collettività di ordine ambientale e all'inestimabile patrimonio faunistico stanziale e migratorio che interessa l'area Naturale protetta di cui la ricorrente Associazione è Ente Gestore, nonché al relativo patrimonio faunistico ed agli habitat oggetto di protezione comunitaria, questa ha un evidente interesse ad impugnarli in quanto illegittimi per i motivi di seguito esposti

INDIRITTO

Motivo 1°: **Violazione e falsa applicazione dell'art.41 della L.R.33/97 e del Decreto del Presidente della Regione n.18/2001 Regolamento attuativo delle zone cinologiche - artt.2 e 10, in relazione ai criteri di individuazione e delimitazione delle zone cinologiche di tipo B; Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.**

La norma di cui all'art.41 della L.R.33/97, analogamente all'art.2 del Decreto del Presidente della Regione n.18/2001 "Regolamento attuativo delle zone cinologiche", detta i requisiti e le caratteristiche che i territori devono possedere affinché sugli stessi possano istituirsi le zone cinologiche.

E' previsto che le zone cinologiche di tipo A possano essere istituite in territori in cui "si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione



e alla riproduzione di essa”, mentre le zone di tipo B possono essere istituite in aree “in cui si riscontra una presenza occasionale ed insignificante di fauna selvatica e sia comunque costituita da territorio agro-silvo-pastorale di scarso pregio faunistico-ambientale”.

Le norme in commento, quindi, impongono un chiaro limite alla istituzione delle zone di tipo B qualora, come nel caso di specie, vi sia una presenza faunistica non occasionale e non insignificante e quando il contesto faunistico- ambientale non sia di scarso pregio.

Il limite chiaramente definito dalle norme in commento nel caso di specie risulta macroscopicamente violato.

La presenza massiccia di numerose specie animali, molte delle quali appartenenti a specie definite “prioritarie” inserite nell'allegato II della Dir. CE 43/92 o e nell'allegato I della 79/409, l'elevato numero di esemplari presenti nella zona, nonché la eccezionalità dell'habitat complessivo, ha indotto alla costituzione prima della Riserva Naturale Integrale Monte Conca (doc.12), ai sensi della L.R.98/1981 e, successivamente, alla individuazione della zona di protezione comunitaria ai sensi della direttive C.E.E. 92/43 “Sito di importanza Comunitaria” (S.I.C.), codice Rete Natura ITA050006, in larga parte coincidente con l'area di R.N.I. (doc.4 e doc.5).

Pertanto, tenuto conto che i mammiferi, i volatili, tra cui alcune specie rare di rapaci, e le altre specie, di cui si è dato sopra cenno, e descritte in dettaglio nell'allegato formulario Rete Natura e nelle analisi del Piano di Gestione, atti ai quali si rinvia, è naturale che oltrepassino, anche per lunghe distanze, i confini delle citate aree di protezione, non potrebbe ragionevolmente ritenersi l'assoluta influenza della istituita zona cinologica su fauna ed habitat.

Quanto appena precisato e l'estrema vicinanza dell'istituita zona cinologica (solo 900 mt e non 2000: (v. perizia giurata - doc.3) dai confini del S.I.C. e della R.N.I., nonché la tipologia di attività normalmente praticate nelle zone cinologiche B, conducono a ritenere certa l'influenza della zona cinologica a danno delle specie animali e degli habitat.

Rammentiamo infatti che nelle Zone B, a differenza delle zone A, "sono consentite, durante l'intero anno solare, le gare e gli allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento, purchè sottoposte a controllo sanitario prima dell'immissione".

Da ciò consegue l'altissimo rischio di inquinamento genetico, l'altissimo rischio di cattura o abbattimento di numerosi esemplari di fauna stanziale e migratoria, che abbia ad "attraversare" o a "sorvolare" la vasta area deputata a zona cinologica (oltre 17 ettari). Ciò nonostante l'obbligo di controllo sanitario delle specie di allevamento immesse e del divieto di caccia.

E' evidente, per quanto esposto, la illegittimità dei provvedimenti impugnati, per violazione delle caldate norme.

Sussiste inoltre illegittimità per eccesso di potère, sotto il profilo del travisamento dei fatti, in relazione sia alla presupposta presenza solo occasionale ed insignificante di fauna ed alla presupposta esistenza di habitat privi di pregio, quando in realtà risulta evidente il contrario, come sopra precisato.

Sussiste il travisamento dei fatti anche in ordine alla dichiarata distanza di 2000 mt dal confine delle aree di protezione naturale, mentre in realtà la distanza effettiva è di soli 900 mt. Sussiste l'eccesso di potere per difetto di istruttoria in quanto i caratteri di rilevante pregio dell'area, nonché l'esistenza effettiva della fauna, non sono state minimamente indagate nell'iter istruttorio del provvedimento.

Motivo 2° - Violazione della Direttiva CE 92/43, e della Dir. 79/409/CE, nonché della norme di attuazione delle stesse, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, artt.4 e 5, così come modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120; Eccesso di potere per difetto di motivazione, difetto d'istruttoria e travisamento dei fatti.

Del tutto ignorata è stata pure la normativa di rango comunitario di cui alle richiamate Direttive CE n. 92/43 (cd. "Direttiva Habitat") relative alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna



selvatiche” e Dir. CE 79/409 (cd. direttiva Uccelli) nonché delle norme di recepimento interne, il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, come modificate ed integrate dal DPR 12 marzo 2003 n. 120.

Sulla base di queste norme, una rilevante parte del territorio del comune di Campofranco e del comune di Milena, per la complessiva superficie di circa **333 ettari**, nel contesto della quale si trova ad essere istituita la viciniore zona cinologica, è stata classificata quale **Sito d'Importanza Comunitaria (S.I.C.)**, ai sensi della Direttiva C.E. 92/43 (codice Rete Natura ITA050006: **doc.4 e doc.5**).

Il regime di protezione comunitario deriva dal rilevante pregio ambientale delle stesse, dalla presenza di habitat, alcuni individuati quali habitat “prioritari” (cioè a rischio di scomparsa), e di numerosissime specie faunistiche, talune particolarmente rare.

Rinviando per un maggiore dettaglio agli atti ed i formulari dei siti in questione, pubblicati dal Ministero dell'Ambiente, in questa sede si precisa che i vincoli derivanti dal regime di tutela delle zone S.I.C. richiedono la procedura della **Valutazione d'Incidenza** giustamente l'art. 6, par. 3°, della direttiva, e dall'art.5 del DPR 357/997 che stabilisce che forma oggetto di valutazione dell'incidenza “*qualsiasi piano o progetto... che possa avere incidenza significativa su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti*”, aventi una rilevanza tale da incidere, **almeno potenzialmente**, sull'area protetta.

Dal tenore letterale della normativa e dalle plurime pronunzie della giurisprudenza, soprattutto comunitaria, si evince che l'obbligo di effettuare la valutazione d'incidenza è imposto a tutti coloro che presentano progetti di intervento, **anche se posti all'esterno** delle predette aree di tutela, che possano comunque avere riflessi sulle stesse, proprio tenuto conto degli obiettivi di conservazione.

Merita precisare che, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della direttiva 92/43, l'assenso delle autorità ai progetti in questione può essere legittimamente accordato “*soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa*”.

Allo scopo di meglio chiarire su questi punti cruciali l'interpretazione della

direttiva da parte delle autorità nazionali, la Commissione Europea ha opportunamente pubblicato una sua "Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva "habitat" 92/43/CEE" (vedi allegato, doc.13), dove si esplicita che "... le salvaguardie di cui all'art. 6, paragrafi 3 e 4 [della direttiva] sono attivate non da una certezza, ma da una probabilità di incidenze significative. In linea con il principio di precauzione non si può quindi accettare che la valutazione non sia effettuata facendo valere che le incidenze significative non sono certe".

Nel caso in esame, di contro, i soggetti pubblici intervenuti nella procedura autorizzativa, non hanno considerato affatto che la zona cinologica in questione si trova in prossimità all'esistente S.I.C., e, quindi, non hanno assolutamente valutato se l'attività praticabile all'interno delle zone cinologiche di tipo B fosse compatibile con la fauna e gli habitat esistenti nell'area o se potesse comprometterne l'integrità o potesse arrecarne comunque pregiudizio.

Rammentiamo infatti che nelle Zone B sono consentite, durante l'intero anno solare, gare e allenamenti di caccia alternativa e l'addestramento di cani con l'impiego e l'abbattimento di specie animali prodotte in allevamento.

Da ciò consegue la probabilità di inquinamento genetico. Gli esemplari di allevamento che dovessero sfuggire all'abbattimento, la cui provenienza geografica potrebbe essere la più disparata, potrebbero inquinare geneticamente le specie stanziali o migratorie che gravitano nella zona.

E' altamente probabile che molti esemplari di allevamento che sfuggano alla cattura o all'abbattimento, di specie estranea a quelle esistenti, si insedino negli habitat delle specie preesistenti in zona con possibili squilibri dell'habitat stesso o grave danno degli stessi e delle specie.

Inoltre, la cattura o l'abbattimento potrebbe avere ad oggetto, anche involontariamente, numerosi esemplari di fauna stanziale e migratoria, piuttosto che quella di allevamento.

Potrebbe esser difficile, ad esempio, nel corso di una "esercitazione" distinguere tra una quaglia di allevamento ed una autoctona!

Cattura che potrebbe ben verificarsi anche a prescindere dalle esercitazioni sulla fauna allevata, a motivo della presenza dei cani che per tutto l'anno solare in



numero elevato potranno stanziare nella zona cinologica.

Il tutto è altamente probabile che si verifichi, nonostante l'obbligo di "controllo sanitario" delle specie di allevamento immesse e del "divieto di caccia" alla selvaggina.

Onde accertare la fondatezza di quanto appena accennato o, se del caso, l'insussistenza dei rischi di pregiudizio agli habitat e alle specie faunistiche, gli enti pubblici preposti avrebbero dovuto provvedere ad espletare la **Valutazione d'Incidenza** imposta dalla citata inderogabile normativa, comunitaria e nazionale, e come, oltretutto, **richiesto, oltre che dal comune di Campofranco, anche dall'Assessorato Regionale al Territorio ed all'Ambiente, Servizio 2° VIA - VAS, giusta la nota in data 22.7.2009**, indirizzata all'Assessorato Agricoltura e Foreste, al Dipartimento interventi Infrastrutturali dello stesso assessorato (**doc.11**), che è stata sopra richiamata.

Avrebbero dovuto esser attentamente valutate le potenziali incidenze, sulla flora, sulla fauna e sugli habitat complessivamente considerati, dei rischi come sopra brevemente descritti, nonché se le conseguenze derivanti dall'aumento del carico veicolare e umano della zona, ovviamente conseguenti alla attivazione della zona cinologica, potesse costituire fattore di disturbo rilevante.

Si rinvia all'allegata "Guida" alla Direttiva, onde approfondire l'esegesi degli adempimenti imposti dalla citata normativa. (§.4 Guida all'interpretazione dell'art.6 della direttiva Habitat, **doc.13**).

Ne consegue che anche sotto i citati profili i provvedimenti impugnati sono illegittimi e vanno annullati, anche sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria (omessa valutazione delle ricordate circostanze e della V.I.) e travisamento dei fatti (pretermettendo di considerare le esistenti aree di protezione comunitaria, le relative caratteristiche e le esigenze di protezione.

Motivo 3° - Violazione delle Direttive CEE nn. 79/409 e 92/43, nonché della norme di attuazione delle stesse, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, artt.4 e 5, così come modificato ed integrato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120, in relazione alla violazione delle prescrizioni dettate con il Piano di Gestione

del S.I.C. approvato Decreto Dirigente Generale A.R.T.A. n. 662 del 30/06/09; Eccesso di potere.

Come già precisato, con decreto del Dirigente Generale A.R.T.A. n. 662 del 30/06/09 (doc.6) veniva approvato il "Piano di Gestione - Complessi Gessosi Monte Conca" che ha dettato le misure di conservazione e di salvaguardia del Sito di Importanza Comunitaria di Monte Conca, che rammentiamo è un sito della estensione di oltre 330 ettari.

Ebbene detto strumento di pianificazione, il cui fine è quello di adottare misure di conservazione necessarie a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e la moltitudine di specie, anche prioritarie, per i quali il sito è stato individuato, conformemente alla dir. CE 92/43, al D.P.R. 357/1997, artt.4 e 5, nonché del D.M. 18/10/2007 ["Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)"], dispone i seguenti divieti: "... 6) *Divieto di caccia (anche al di fuori dell'area SIC, per una distanza di 2 km dal confine)*; 7) *Divieto di uccellazione (anche al di fuori dell'area SIC, per una distanza di 2 km dal confine)*; 8) *Divieto di distruzione o danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli (anche al di fuori dell'area SIC, per una distanza di 2 km dal confine)*; 9) *Divieto di addestramento cani e di costituzione di aree cinologiche (anche al di fuori dell'area SIC, per una distanza di 2 km dal confine) ...*" (V. pag.51 del P.d.G. - Fase III "Identificazione degli obiettivi e delle strategie di gestione", **doc.6-bis**)

Esiste, quindi, un divieto espresso contenuto nell'ambito del Piano di Gestione vigente di addestrare cani e costituire aree di addestramento di cani, anche fuori dal sito di protezione comunitaria, nel raggio di 2 Km dal confine esterno del S.I.C.

La *ratio* del menzionato divieto è evidente alla luce dei gravi rischi connessi alla coesistenza di una zona cinologica viciniora all'area protetta, e probabilmente ha persino motivato la "erronea" indicazione della distanza nel corpo del provvedimento impugnato, proprio nella misura di 2000 mt. (**doc.1**).

La menzionata norma di piano, quindi, approvata in epoca antecedente alla

approvazione della delimitazione della zona cinologica, è stata all'evidenza violata, con la conseguente illegittimità, anche sotto tale aspetto dei provvedimenti impugnati.

Illegittimità che deve ravvisarsi anche sotto il profilo dell'Eccesso di potere per difetto di istruttoria, in quanto le prescrizioni del Piano di Gestione approvato non potevano esser ignorate nell'ambito del procedimento approvativo della Zona cinologica; sotto il profilo della evidente contraddittorietà con i precetti dello stesso menzionato P.d.G..

Motivo 4°: Violazione e falsa applicazione dell'art.8, commi 1 e 3, della L.R.33/97, come modificato dall'art.4 della L.R. 7/2001, in relazione alla omessa acquisizione parere dell'associazione ricorrente; Eccesso di potere per difetto di istruttoria.

Sussiste inoltre violazione di legge in relazione alla omessa richiesta di parere alla associazione ricorrente. Questa, infatti, ai sensi dell'art.8, commi 1 e 3, della L.R.33/97, come modificato dall'art.4 della L.R. 7/2001, avrebbe dovuto esser consultata al fine di poter esprimere parere così com'era stato per altre associazioni, soprattutto venatorie e di categoria.

Occorre rammentare, infatti, che l'associazione ricorrente aveva un doppio titolo per esser consultata: in qualità di associazione ambientalista avente una sede nella provincia e in qualità di Ente gestore della riserva Naturale Integrale Monte Conca (sede esistente nel comune di Milena, in via Pietro Nenni n.4 e a Campofranco in via Lo Re 75 p.p.).

Contrariamente al chiaro disposto normativo, l'associazione ricorrente non ha ricevuto alcuna comunicazione o invito ad esprimere il parere di legge sulla proposta di individuazione di zona cinologica. La stessa, avutane casuale notizia richiedeva informazioni sull'esistenza del progetto di zona cinologica alla Ripartizione Faunistica Venatoria di Caltanissetta, ma questo in modo evasivo, declinava la propria competenza a rilasciare informazioni e documenti, invitando

l'associazione a reiterare la domanda agli Uffici centrali dell'Assessorato (v. lettera della Ripartizione F.V. di Caltanissetta, in data 29.4.2009, **doc.14**).

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento impugnato per violazione di legge e sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto d'istruttoria per gli stessi fatti sopra descritti.

Motivo 5°: Violazione e falsa applicazione dell'art.10, comma 8, lett. e) della L.152/1997, in relazione alla mancata previa approvazione di un Piano Faunistico Venatorio che la contempra.

L'istituzione della zona cinologica deve ritenersi posta anche in violazione delle norme epigrafate nella parte in cui impongono la previa approvazione del Piano Faunistico Venatorio che ne individui le aree dove esse possono essere localizzate ed i periodi per l'addestramento.

Nella fattispecie il Piano Faunistico Venatorio regionale 2006/2011, che è stato approvato in fase provvisoria con deliberazione n. 253 del 18 maggio 2006 dalla giunta di governo, sebbene in carenza della necessaria Valutazione Ambientale Strategica, difetta della relativa previsione, con la conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Motivo 6°: Violazione e falsa applicazione dell'art.3 della L.241/1990 e dell'art.3 della L.R.10/1991, difetto di motivazione; Eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti

I provvedimenti gravati altresì invalidi sotto il profilo del difetto di motivazione o motivazione apparente, nella parte in cui hanno omesso di valutare, motivare e quindi di prendere posizione esplicitandone le ragioni fattuali e giuridiche sulla inaccogliabilità delle istanze e le eccezioni rilevate dalla odierna ricorrente in sede di osservazione-opposizione presentata in data 30.7.2009, mediante deposito al comune di Campofranco e mediante Raccomandata postale ricevuta dalla Ripartizione F.V. di Caltanissetta il 27 luglio 2009.

Sussiste un evidente travisamento dei fatti nella parte in cui nel provvedimento



impugnato si afferma la "tardività" della osservazione - opposizione del CAI Sicilia, tenuto conto che la stessa è stata presentata nei termini su riferiti, mentre la pubblicazione della proposta di zona cinologica all'albo del comune di Campofranco avveniva dal 27 maggio all'11 giugno del 2009.

E' bene chiarire che le citate osservazioni, sebbene depositate entro i 60 giorni dal giorno finale della pubblicazione (11 giugno), non erano in realtà assoggettate ad alcun termine di decadenza in quanto provenienti da un soggetto istituzionale che avrebbe dovuto esser consultato per legge prima dell'adozione del provvedimento finale sulla zona cinologica. Le stesse osservazioni, quindi, avrebbero dovuto essere prese in considerazione e, in caso di non condivisione, proprio a motivo della provenienza dall'Ente Gestore della vicinioriserva Naturale, avrebbero dovuto esser oggetto di una esplicita motivazione sulle ragioni giuridiche e di fatto del loro mancato accoglimento.

Sussiste il difetto di motivazione anche in ordine alla mancata esplicitazione delle ragioni di rigetto del parere contrario espresso dal Comune di Campofranco, con la determinazione dirigenziale n.192 del 31.7.2009 (**doc.15**), e del parere negativo espresso dall'associazione W.W.F. in data 23.10.2008 (**doc.16**).

Si precisa sin d'ora che il parere contrario del comune di Campofranco è particolarmente rilevante tenuto conto che ai sensi dell'art.1 della LR 13/2007 è Autorità competente sulla Valutazione di Incidenza.

Analogamente grave risulta essere il difetto di motivazione in relazione alla nota dell'Assessorato ARTA, Servizio 2 VIA-VAS in data 22.7.2009 (**doc.11**), nell'ambito della quale, come sopra accennato, veniva espressamente evidenziato che l'approvazione della zona cinologica de qua avrebbe dovuto esser oggetto di specifica valutazione di incidenza, ai sensi e per gli effetti delle citate norme comunitarie ed interne.

Tutti i pareri, le opposizioni e le note menzionate, sono state appena citate nel corpo del provvedimento approvativo della zona cinologica.

Ne consegue che, anche sotto tali ultimi profili i provvedimenti impugnati si appalesano illegittimi per violazione di legge ed eccesso di potere.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione dei provvedimenti impugnati; in particolare:

In ordine al *fumus boni juris* si rinvia ai motivi di impugnazione sopra ampiamente esposti.

In ordine al *periculum in mora*: dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati derivano gravissimi ed irreparabili danni al patrimonio faunistico ed agli habitat dell'area in questione, ed in particolare della vasta zona nell'ambito della quale ricadono il SIC cod. ITA050006, e la Riserva Naturale Integrale di Monte Conca.

L'istituzione della zona cinologica in questione produrrà inevitabilmente l'irreparabile perdita di numerosi esemplari di volatili e di mammiferi; metterà gli stessi a rischio di inquinamento genetico, come sopra descritto, e potrà condurre a squilibri ecologici degli habitat per la probabile introduzione di specie di allevamento.

La totale carenza di programmazione e di valutazioni preventive di incidenza rendono oltremodo imprevedibili gli effetti sia in ordine alla misura delle conseguenze pregiudizievoli sopra descritte sia la possibilità che se ne verificino di natura diversa.

In altri termini, il danno grave ed irreparabile risiede nella specifica lesività dell'attività praticabile all'interno della zona cinologica che è suscettibile di incidere pesantemente sugli habitat e sulla fauna selvatica dell'area.

Cio' appare gravemente incongruente, oltre che illegittimo, rispetto alle prevalenti istanze di effettiva e reale tutela dei valori costituzionalmente garantiti, primo fra tutti quello della protezione della fauna selvatica.

In conclusione, quindi, riguardo alla gravità ed irreparabilità del pregiudizio che rende giuridicamente rilevante il denunciato "*periculum*", si precisa che a fronte della gravità delle denunciate censure di legittimità degli atti impugnati, le conseguenze derivanti dalla esecuzione degli stessi si pongono in termini di



grave minaccia di rarefazione, pregiudizio o estinzione di specie selvatiche, talune delle quali, per l'appunto, catalogate di tipo prioritario, ai sensi della più volte richiamata normativa comunitaria.

Per quanto sopra esposto si chiede che

VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

- previamente, sospendere l'esecuzione dei provvedimenti impugnati, sussistendone i requisiti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con ogni opportuno provvedimento;

- nel merito, dichiarare nulli o annullare i provvedimenti impugnati, per i motivi indicati in epigrafe, con ogni ulteriore e confacente statuizione di legge.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che venga **ordinata l'esibizione ed il deposito** in atti:

- all'Assessorato regionale delle risorse agricole ed alimentari, di copia integrale dei documenti e atti concernenti l'iter procedimentale ed istruttorio relativo alla approvazione della zona cinologica de qua, comprensiva delle mappe di delimitazione geografica e di inquadramento territoriale, di relazione, etc..

Si chiede **disporsi C.T.U.** al fine di verificare l'effettiva distanza tra le esistenti R.N.I. Monte Conca, il Sito di Importanza Comunitaria codice Rete Natura ITA050006 e la istituita zona cinologica.

Con riserva di motivi aggiunti, nonché di richieste istruttorie conseguenti in esito al deposito di documentazione e di atti dalle parti resistenti.

Palermo, li 16.02.2010

Avv. Giovanni Crosta


Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile ma che è esente in quanto la ricorrente è associazione ambientalista e iscritta nel registro delle ONLUS

Palermo, li 16.02.2010

Avv. Giovanni Crosta



AVV. GIOVANNI CROSTA
VIA HOUEL N.5
90138 - PALERMO
TEL-FAX 0918573110

PROCURA ALLE LITI

Il sottoscritto dr. Mario Vaccarella (cod. Fisc. VCC MRA 63A09 G511T), nato a Petralia Sottana, il 9/1/1963, residente a Petralia Sottana (PA) via Roma n. 23,, n.q. di Presidente e legale rappr.te p.t. della Associazione ambientalista CLUB ALPINO ITALIANO - REGIONE SICILIA O.N.L.U.S., con sede in Petralia Sottana, Corso Paolo Agliata 104, (c.f. 97022540831), anche quale Ente Gestore della Riserva Naturale Integrale "Monte Conca", con la presente nomino a rappresentarmi e difendermi, nella su spiegata qualità, nel presente giudizio in ogni suo stato e grado l'Avv. Giovanni Crosta del foro di Palermo, cui conferisco ogni potere e facoltà di legge, ivi compresa la nomina di sostituti d'udienza, la rinuncia e l'accettazione della rinuncia al giudizio ed agli atti del giudizio, la chiamata in causa di terzi, la presentazione di motivi aggiunti, eleggo domicilio presso il suo studio sito a Palermo, in via Houel n.5. Ai sensi della L.196/03 dichiaro di essere stato informato delle finalità e delle modalità di trattamento cui sono destinati i dati personali. Esprimo con la presente sottoscrizione formale consenso al libero trattamento di tutti i dati personali oggetto di tutela specificando che mi sono state rese le informazioni di cui all'art. 10 della citata normativa.


Palermo,

Dott. Mario Vaccarella


.....


vera la firma

Avv. Giovanni Crosta



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta come in atti, io sottoscritto, Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Unico Notifiche della Corte d'appello di Palermo, ho notificato copia conforme all'originale del su esteso atto a:

1. **Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari (già Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione siciliana)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81, ivi a mani di

2. **Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari (già Assessorato dell'agricoltura e delle foreste della regione siciliana) - Ripartizione Faunistico Venatoria di Caltanissetta**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato *ope legis* presso gli uffici dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, Via Alcide De Gasperi n. 81, ivi a mani di


3. **Comune di Campofranco**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede presso la casa comunale, in Campofranco (CL), ivi mediante il servizio postale

AVV. GIOVANNI CROSTA
VIA HOUEL N.5 - 90138 - PALERMO
TEL./FAX 091.8573110
E-MAIL: AVVOCATI.CROSTA@LIBERO.IT

4. associazione "Caccia Pesca Ambiente Sports", in persona del legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica nella sede regionale in via Castellana 94-96, 90135 Palermo, ivi a mani di

5. Consiglio Siciliano Caccia Pesca Ambiente Cinofilia e Sport, in persona del rappresentante legale *pro tempore*, con sede a Piazza Tommaso Natale n.98 a Palermo, ivi a mani di *Pecoraro Patrizia incaricata della versione atti ff.*

Palermo, 16/02/2010


UFFICIALE SUFFIDIARIO G1
Associazione Legano

6. al sig. Vario Ambrogio Calogero Salvatore, residente a Campofranco in c.da Monica n.12, ivi a mezzo del servizio postale